



Nuovo Testo Unico Privacy - D. Lgs. n. 196/2003

Cosa cambia dal 1° gennaio 2004

Art. 34 del D. Lgs 196/2003 (Trattamenti con strumenti elettronici)

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza

Il Testo Unico Privacy prevede che chiunque tratti dati sensibili (ad esempio un qualsiasi studio professionale) rediga un Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

In questo documento vengono descritte le modalità con cui sono attuate le misure minime di sicurezza. Esso deve essere aggiornato il 31 marzo di ogni anno ed esibito in caso di controlli.

L'inosservanza delle misure descritte nel DPS comporta una sanzione, anche nel caso in cui non ci siano parti lese.

Art. 169 del D. Lgs 196/2003 (Misure di sicurezza)

- 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
- 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con

successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. (...)

Sanzioni

La nuova legge prevede punizioni severe per chiunque trasgredisca, non adottando misure idonee o addirittura minime di sicurezza.

La severità della pena è proporzionale all'infrazione commessa. Le sanzioni vanno dalla multa di notevole entità (per l'inosservanza delle misure idonee di sicurezza) alla reclusione (per il mancato rispetto delle misure minime).

Misure minime e idonee

Le misure minime per garantire la sicurezza dei dati sono elencate nell'art. 34 e nell'allegato tecnico (B). Sono irrinunciabili per chiunque tratti dati personali; il mancato rispetto di queste misure comporta una sanzione penale.

Le misure idonee di sicurezza sono invece a discrezione del titolare: si tratta di quegli accorgimenti che completano la protezione dei dati, a seconda del tipo di trattamento e di rischio a cui sono sottoposti. Per uno studio professionale di piccole dimensioni, magari con un solo computer e senza connessione internet, le misure minime di sicurezza potrebbero essere quasi sufficienti.

Invece, una realtà più grande, composta di più studi dislocati sul territorio, necessiterà di misure aggiuntive, idonee a garantire la massima protezione dei dati: connessioni sicure e cifrate, un network privato su cui scambiare informazioni, un sistema di antivirus aggiornato più di frequente, ecc.